

==/==	a	==/==
Cassa o Banca c/c (per l'importo netto incassato)		Polizza Tfr – Dipendenti (tot. premi pagati)
Erario c/ r.a.		Proventi vari (differenza al lordo imposta tra premi pagati e capitale riscosso)

**CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.** L'indennità maturata dall'inizio dell'esercizio fino alla data di cessazione del rapporto, si imputa direttamente a costo (indennità di fine rapporto liquidata B.9.c). Relativamente alla quota maturata fino alla chiusura dell'esercizio precedente la cessazione:

- le indennità maturate fino alla chiusura del precedente esercizio corrispondono a quelle già imputate a costo - detta indennità andrà stornata dal fondo;
- le indennità maturate fino alla fine dell'esercizio precedente e la cessazione del rapporto di lavoro sono inferiori a quelle accantonate, causa errori o dimenticanze - la differenza costituisce sopravvenienza passiva fiscalmente indeducibile, da riprendere in Unico (ma le R.M. 9/1192 dell'1.7.80 e n. 9/1189 del 6.5.76 ne ammettono la deducibilità);
- ci sono state recenti modifiche normative, che non sono state ancora imputate, in tutto o in parte, al fondo - la differenza va imputata a costo nell'esercizio della cessazione del rapporto.

### RIVALUTAZIONE DEL TFR - IMPOSTA SOSTITUTIVA

L'art. 2120 c.c. prevede che il Tfr sia composto da una quota capitale e da una quota finanziaria, pari alla rivalutazione dell'ammontare del fondo maturato al 31.12. dell'anno precedente. La rivalutazione è composta da una parte fissa, pari all'1,50% più una parte variabile pari al 75% dell'aumento dell'indice Istat per le famiglie di operai e impiegati. La quota capitale è assoggettata alla tassazione separata, mentre la quota finanziaria è soggetta ad una imposta sostitutiva definitiva attualmente dell'11%.

L'imposta sostitutiva anticipata annualmente dall'azienda va imputata a riduzione del fondo. Al momento della cessazione del rapporto di lavoro subordinato il dipendente percepirà il Tfr al netto delle imposte su di esso gravanti e già decurtato dell'imposta sostitutiva versata dall'impresa.

L'imposta deve essere versata in due quote:

- acconto pari al 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente (metodo storico) o a scelta delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il quale l'acconto stesso è dovuto (metodo previsionale), entro il giorno 16.12 dell'anno di competenza (codice 1712);
- saldo (differenza fra imposta dovuta e acconto versato), entro il 16.2 dell'anno successivo (codice 1713).

Scritture contabili:

rivalutazione anno precedente: € 5.250,00  
rivalutazione maturata nell'anno : € 5.064,00  
imposta sostitutiva dovuta: (5.064,00 x 11%) = € 557,04  
acconto versato 16.12.2009: (5.250,00 x 90%) x 11% = € 519,75  
saldo dovuto 16.02.2010: (557,04 – 519,75) = € 37,29

Per il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva:

Acconto imposta sostitutiva D.Lgs 47/00	a	Banca c/c	519,75
--	---	-----------	--------

Per la rilevazione del debito per imposta sostitutiva al 31 Dicembre ed il pagamento del saldo al 16 Febbraio del mese successivo:

Fondo T.F.R.		Debiti per imposta sostitutiva	557,04
Debiti per imposta sostitutiva	a	==/==	557,04
		Acconto imposta sostitutiva	519,75
		Banca c/c	37,49

Il versamento deve avvenire tramite Mod. F24; sono pertanto applicabili le disposizioni che consentono la compensazione con altre imposte o contributi.

Può essere utilizzato anche il credito di imposta derivante dal versamento dell'anticipo di imposta sul Tfr ed in questo caso l'importo compensato non rileva ai fini della determinazione del limite di € 516.546.

### DIRITTO DI BREVETTO INDUSTRIALE E UTILIZZAZIONE OPERE DELL'INGEGNO

Vedi: Immobilizzazioni Immateriali

### DISTRUZIONE / DISMISSIONE - PRESUNZIONE DI CESSIONE E D'ACQUISTO

Vedi: Presunzione di cessione e d'acquisto - Distruzione / Dismissione